

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1014

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'agricoltura e delle foreste**

(FONTANA)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**

(CONSO)

col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

e col **Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
e per gli affari regionali**

(CIAURRO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1993

Revisione della legislazione sul credito agrario

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	8
Capo I	»	8
Capo II	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - La revisione della disciplina sulla quale poggia attualmente il sistema del credito agrario risponde alle esigenze ed alle realtà che dovranno essere affrontate e gestite nel prossimo avvenire.

Il processo di unificazione del mercato creditizio comunitario, già significativamente accelerato dagli effetti della liberalizzazione dei movimenti di capitale tra gli Stati membri della CEE, prenderà sicuro avvio a partire dal 1993 e, quindi, entro tale data saranno attuate le disposizioni di coordinamento in materia bancaria che consentono agli enti creditizi di uno Stato di essere presenti sul territorio di qualsiasi altro Stato della Comunità senza alcuna autorizzazione delle autorità dello Stato ospite.

Ciò comporterà, in primo luogo, sulla base di una normativa comune che assicuri la garanzia di stabilimento ed il rispetto delle condizioni di concorrenza, che gli enti creditizi esteri potranno operare in Italia secondo regolamentazioni meno restrittive di quelle vigenti per gli enti creditizi costituiti secondo il diritto italiano (l'ente creditizio estero rimane, cioè, sottoposto al controllo del Paese d'origine ed opera secondo le norme previste dall'ordinamento bancario di quel Paese) e, in secondo luogo, che gli utenti del credito residenti nei vari Paesi della Comunità avranno direttamente accesso a beni e servizi non originariamente forniti da banche nazionali, in quanto lo Stato ospitante dell'ente creditizio dei Paesi della CEE è tenuto a riconoscere l'efficacia sul proprio territorio dei provvedimenti delle autorità degli altri ordinamenti e può esercitare sull'ente creditizio anzidetto un'autorità limitata.

Occorre inoltre tener conto dei principi di despecializzazione istituzionale, operati

va e temporale degli intermediari creditizi sanciti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, che ha recentemente recepito nel nostro ordinamento la seconda direttiva CEE di coordinamento bancario (89/646/CEE) del Consiglio del 15 dicembre 1989.

In particolare, il decreto legislativo n. 481 del 1992, introducendo una nozione unitaria di ente creditizio che prescinde dalla durata delle operazioni e dai settori di intervento, ha determinato il superamento di tutte le preesistenti categorie di intermediari bancari specializzati e la conseguente caduta di ogni riserva soggettiva per l'accesso ai diversi settori del credito speciale (in particolare, articoli 2, 4 e 6 del decreto legislativo n. 481).

In questo quadro si collocano la revisione e l'ammodernamento del vecchio regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e delle integrazioni modificative introdotte nell'arco di oltre sessanta anni.

Le nuove disposizioni dovranno caratterizzare lo strumento creditizio, quale fondamentale strumento di politica agraria, in relazione alla fase evolutiva, tecnologica e sociale alla quale è stata e sarà interessata l'agricoltura italiana, sempre più coinvolta nei processi di adeguamento e di sviluppo, sia a livello aziendale che di impresa, per poter garantire ai produttori agricoli remunerazioni di più alto livello.

L'agricoltura italiana sta affrontando notevoli difficoltà di adeguamento alle nuove normative comunitarie dirette a stabilizzare le produzioni ed a restringere l'entità degli interventi in misura inversamente proporzionale alla crescita delle produzioni medesime oltre i limiti fissati dai vari regolamenti. Tali restrizioni sbilanciano le molteplici ed eterogenee situazioni agricole del nostro

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Paese e provocano scompensi di indirizzo e di applicazione dannosi e penalizzanti.

L'eccessivo frazionamento delle strutture aziendali della nostra agricoltura e l'ancora carente sua organizzazione associativa, specie nel comparto della commercializzazione, la pongono poi in una situazione di debolezza contrattuale a fronte di una forte domanda di intermediazione; cosa che non le consente di beneficiare degli alti incrementi dei prezzi che si registrano nelle fasi finali della distribuzione.

In siffatta situazione occorre sviluppare l'attuale assetto economico dei produttori agricoli, l'intero comparto dell'organizzazione e della valorizzazione agro-alimentare della produzione e tutte quelle fasi di carattere organizzativo, commerciale e di interscambio che rappresentano oggi i processi economicamente più importanti che si pongono a monte del ciclo produttivo.

Un posto certamente di rilievo può occupare l'associazionismo cooperativo, che, per affermare una sua presenza più attiva nel settore agro-alimentare, ha bisogno vitale di una adeguata capitalizzazione e di aggregati organizzativi e strutturali che gli consentano di evolversi verso forme di integrazione verticale e di avere punti di riferimento e di comune lavoro con strutture pubbliche e private già affermate, al fine di agevolare il processo di progressiva industrializzazione e di efficace inserimento nello stesso comparto agro-alimentare ed una solida ed influente presenza nelle strutture di mercato a livello europeo.

L'industria agro-alimentare della Comunità, che ha potuto beneficiare direttamente o indirettamente di risorse finanziarie e di aiuti CEE per oltre il 60 per cento del totale della spesa della sezione di garanzia del FEOGA (Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola), ha di fronte un mercato di 320 milioni di consumatori ed esiste lo spazio per l'industria italiana del settore di ampliare la propria quota con la ricerca di nuovi moduli di penetrazione commerciale e di mercato e con più efficienti assetti organizzativi.

Un aggiornato quadro legislativo del credito agrario deve, quindi, poter rendere i circuiti di finanziamento più rispondenti alle attuali esigenze del comparto agricolo ed agro-alimentare, eliminando vincoli, carenze e rigidità operative, incoraggiando le forme associative, anche con particolari agevolazioni creditizie e di garanzia dirette ad agevolare l'accesso al credito agrario, e riaffermando la competenza dello Stato in materia di programmazione agricola, di ordinamento del credito agrario, nonché di esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento.

Come già accennato, la rigidità della disciplina in vigore mostra da tempo i limiti di una legislazione non più aderente alle nuove e mutevoli esigenze degli operatori.

Tali limiti sono spesso avvertiti anche con riferimento a strumenti comunitari di intervento, normalmente ispirati a normative più elastiche. Solo in epoca recente la produzione legislativa ha affrontato taluni problemi strutturali, quali le forme di provvista degli intermediari creditizi e le forme tecniche di erogazione del credito d'esercizio, senza peraltro incidere sul complessivo assetto normativo.

Come previsto anche da uno schema di disegno di legge elaborato dalla Banca d'Italia, il criterio fondamentale al quale la presente proposta si ispira è rappresentato dall'esigenza di migliorare l'efficienza allocativa del credito nel settore dell'agricoltura, consentendo agli intermediari di meglio trasmettere impulsi al settore reale attraverso la selezione delle iniziative.

D'altra parte, la revisione della disciplina sul credito agrario non può non avere un disegno propositivo di carattere «globale» per avere pienezza ed essere rispondente alle esigenze ed alle realtà che devono essere affrontate e gestite. Deve comprendere e riguardare, quindi, anche l'ordinamento del credito agrario agevolato.

Lo scorporo di una tale materia equivarrebbe, infatti, ad una omissione di azione nei confronti dei problemi che nascono dalle recenti direttive comunitarie e che si profilano in relazione agli impegni imposti dalle scadenze del 1992.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nell'ambito di questi criteri generali si collocano le linee lungo le quali si muove il presente disegno di legge. In particolare:

il perseguimento della finalità di corretta ed efficiente allocazione delle risorse richiede che sia salvaguardato il carattere di impresa dell'attività bancaria;

il credito agrario perde, per effetto delle disposizioni precedentemente richiamate, di cui al decreto legislativo n. 481 del 1992, il carattere di specialità che lo caratterizzava nel passato ordinamento;

la competenza dello Stato in materia di ordinamento del credito agrario e degli enti creditizi che lo esercitano, di determinazione dei tassi minimi di interesse e del tasso massimo di riferimento per le operazioni di credito agrario comunque agevolate, con riferimento ai provvedimenti emanati dallo Stato nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento ad esso riservate, viene ulteriormente confermata;

l'esigenza che le operazioni di credito agrario siano assistite dal concorso nel pagamento degli interessi e/o da un contributo finanziario viene soddisfatta;

l'introduzione di particolari forme agevolative a favore di organismi associativi e cooperativi, specie per quanto attiene al finanziamento di programmi volti ad incrementare la commercializzazione dei prodotti agricoli, assume grande significatività;

un più efficace funzionamento del Fondo interbancario di garanzia e della sua sezione speciale viene assicurato attraverso moduli organizzativi e di sostegno non previsti nella legislazione precedente.

Con gli articoli 1 e 2 si tende a superare le rigide classificazioni soggettive e oggettive che hanno sin qui caratterizzato il settore, individuando i comparti economici finanziabili dal sistema del credito agrario, nonchè gli scopi, le forme tecniche e la durata delle operazioni.

Si consente agli intermediari di modellare le forme tecniche degli interventi creditizi secondo le rispettive vocazioni operative, con ciò esaltando il principio della imprenditorialità bancaria.

Viene mantenuto l'istituto della cambiale agraria, a ragione della specialità del comparto e delle facilitazioni che dall'uso di tale strumento possono conseguire.

Tali norme superano la concezione fondiaria del legislatore del 1928 e consentono di allargare gli interventi anche a favore di soggetti e di iniziative prima non finanziabili.

In concreto, stabiliti legislativamente i settori in cui si esplica il credito agrario, tra cui sono indicati quelli della commercializzazione e della trasformazione industriale dei prodotti agricoli, è prevista una norma elastica che demanda al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, la individuazione delle attività economiche che rientrano in detti settori, nonchè di quelle collegate e collaterali, in modo da prevedere la possibilità di finanziare mediante il credito agrario tutti quei comparti che comunque contribuiscono allo sviluppo del settore primario.

Gli scopi delle operazioni sono collegati alla loro funzione economica, assicurando agli operatori interessati il soddisfacimento delle esigenze finanziarie globali connesse all'esercizio della loro attività imprenditoriale.

Viene superata la distinzione tra credito di esercizio e credito di miglioramento ed introdotta la classificazione più generale di finanziamento per esigenze di gestione ovvero di investimento.

Resta comunque fermo il principio secondo cui le risorse fornite dagli intermediari devono essere commisurate alle esigenze dei soggetti richiedenti e in ogni caso contenute nei limiti delle spese necessarie per la realizzazione delle attività finanziabili.

Gli articoli 3 e 4 demandano all'accordo tra le parti la valutazione delle garanzie che devono assistere le operazioni, per non comprimere gli autonomi processi di valutazione del merito del credito. La riconosciuta generale utilità di forme di privilegio suggerisce, inoltre, l'opportunità del mantenimento del privilegio legale, esteso anche alle macchine, e dell'integrazione con quello speciale convenzionale con riferimento agli immobili, impianti, eccetera.

Il privilegio legale è regolato, per tutto quanto non previsto dalla legge, dagli articoli 2745 e seguenti del codice civile, mentre è disposta (articolo 3) la completa riformulazione dell'articolo 2766 del codice medesimo.

Come anzi detto, il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, ha unificato (articolo 2) nella nozione di ente creditizio tutte le precedenti categorie istituzionali di aziende ed istituti di credito, ivi compresi gli istituti e le sezioni di credito agrario.

L'articolo 6 del medesimo decreto legislativo consente a tutti gli enti creditizi l'effettuazione di finanziamenti disciplinati da leggi riguardanti determinati settori.

Il disposto dell'articolo 5 del disegno di legge tiene conto della suddetta unificazione degli intermediari bancari.

L'articolo 7 conferma la norma secondo cui gli interventi agevolativi, sia della regione che del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, devono rispettare i principi e i criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politica agricola e forestale, con riguardo alle previsioni del Piano agricolo nazionale e di quello forestale ed in particolare alle determinazioni adottate dal CIPE in ordine ai programmi quadro, ai piani specifici di settore ed alle direttive di coordinamento.

L'articolo 7 consente inoltre la possibilità che le operazioni di credito agrario di gestione e di investimento vengano assistite da un concorso nel pagamento degli interessi e/o da un contributo finanziario e che il concorso stesso sia riconosciuto in via anticipata sulla base di un tasso di attualizzazione da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.

È altresì previsto che l'attività di locazione finanziaria svolta a favore dell'impresa agricola possa essere assistita da un contributo in conto canoni.

Per quanto attiene ai tassi massimi e minimi l'articolo medesimo stabilisce che le operazioni creditizie di cui al comma 1 sono regolate ai tassi massimi di riferimento, fissi o variabili, ed a quelli agevolati

determinati periodicamente con decreto del Ministro del tesoro, il quale stabilirà le condizioni e le modalità di applicazione.

Altra disposizione recata dallo stesso articolo 7 è quella che consente al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione alle esigenze del mercato ed all'evoluzione del sistema, di stabilire forme di incentivazione diverse da quelle usuali.

Con l'articolo 8 vengono accordate particolari agevolazioni creditizie a favore delle cooperative agricole e loro consorzi, nonché delle associazioni di produttori agricoli e loro unioni riconosciute, che gestiscono impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, specie per quanto riguarda operazioni di credito agrario destinate alle anticipazioni da corrispondere ai soci conferenti, alla capitalizzazione degli organismi cooperativi, alle iniziative destinate al miglioramento delle condizioni di trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ammesse a finanziamento in base alla normativa comunitaria, nonché operazioni destinate al risanamento ed allo sviluppo dei medesimi organismi associativi.

L'articolo 9 accorda una particolare attenzione alla realizzazione di programmi di commercializzazione di prodotti agricoli sui mercati nazionali da parte di cooperative agricole e loro consorzi, nonché di associazioni di produttori agricoli e loro unioni riconosciute, anche se associati ad imprese nazionali ed estere operanti nel settore industriale o della distribuzione, ai fini dell'attuazione dei programmi medesimi. Tali programmi possono essere finanziati con mutui di investimento a particolare tasso agevolato.

L'articolo 10 stabilisce che le agevolazioni creditizie a favore delle cooperative agricole e loro consorzi possono essere concesse nella misura in cui saranno rispettate le condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il

Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, con particolare riguardo a quelle relative alla composizione sociale, al grado di capitalizzazione, nonché all'adozione di schemi uniformi di bilancio elaborati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Viene confermato, altresì, che le suddette agevolazioni sono concesse agli organismi cooperativi che esercitano attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, a condizione che i conferimenti di prodotti da parte dei soci costituiscano almeno il 51 per cento della produzione globale trattata.

L'articolo 11 stabilisce che i mutui di investimento nonché i prestiti di gestione agevolati, quando siano erogati a favore dei soggetti previsti dalla normativa che disciplina il Fondo interbancario di garanzia, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il medesimo articolo consente, inoltre, il perfezionamento di transazioni nella fase di escussione delle garanzie primarie, da attuarsi di intesa con il Fondo interbancario di garanzia ed alle condizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Qualora la transazione sia perfezionata, la garanzia del Fondo coprirà il 60 per cento della perdita subita dall'ente finanziatore.

Con l'articolo 12 viene stabilito che la sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge 9 maggio 1975, n. 153, assiste le operazioni di investimento previste dalla normativa comunitaria in materia di miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e quelle di risanamento e sviluppo delle cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, estendendo tale

forma di garanzia primaria ai coltivatori diretti che non siano in grado di prestare garanzie ritenute idonee dagli istituti finanziari, a fronte di operazioni di credito agrario di investimento a tasso agevolato.

L'articolo 13 reca disposizioni varie relative alla tariffa notarile per la stipula delle operazioni di credito agrario, che viene ridotta alla metà, ed altre facilitazioni.

L'articolo 14 mantiene taluni benefici già riconosciuti alle operazioni ed agli istituti di credito agrario dal regio decreto-legge n. 1509 del 1927, che verrebbero caducati ove non venissero esplicitamente richiamati in relazione all'abrogazione del predetto regio decreto-legge e di altre disposizioni legislative operata dal comma 1 dello stesso articolo 14.

Con tale ultima norma si intende abrogare la regolamentazione ordinaria del credito agrario, quale risulta dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni. La rimanente legislazione recata da norme speciali, incentivanti e non, dovrà essere opportunamente adattata, nel tempo, alle norme ora proposte.

Inoltre, è prevista altra norma transitoria in base alla quale le operazioni creditizie poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, già assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia e dalla fidejussione della sezione speciale del Fondo medesimo, conservano tale forma di garanzia.

Inoltre, per la parte di finanziamento non coperta dalla fidejussione, tutti i soggetti anzidetti potranno fruire della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia.

* * *

Il provvedimento, di carattere meramente ordinamentale, non reca nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, per cui non si rende necessario redigere la relazione tecnica prevista dall'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****Art. 1.**

(Ambito operativo e scopo)

1. Il credito agrario ha lo scopo di fornire i mezzi per sopperire alle esigenze sia di gestione sia di investimento degli imprenditori esercenti le attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali, alla piscicoltura nelle acque interne e le attività connesse, quali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti, nonché quelle individuate con delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tenendo conto, in particolare, della evoluzione tecnologica e scientifica in funzione delle esigenze del mercato e della tutela dell'ambiente.

2. Il credito agrario può essere destinato, altresì, al finanziamento dei consorzi di bonifica, di irrigazione e simili, che provvedono all'esecuzione di opere di bonifica e di investimento agrario, e degli enti che esercitano le attività di cui al comma 1.

3. L'ammontare e la durata dei finanziamenti devono essere commisurati alle necessità di credito che i richiedenti hanno per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2.

Art. 2.

(Forme tecniche)

1. Le operazioni di credito agrario possono essere effettuate mediante utilizzo di cambiali agrarie.

2. La cambiale agraria deve indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria è equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.

Art. 3.

(Garanzie per le operazioni di gestione)

1. L'articolo 2766 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2766. - *(Crediti agrari degli enti creditizi)*. - Per i crediti derivanti da operazioni destinate a sopperire alle esigenze di gestione, compreso l'acquisto di macchine e di animali di qualsiasi specie, gli enti creditizi che pongono in essere operazioni di credito agrario hanno privilegio mobiliare limitatamente ai beni mobili aziendali, anche registrati, inerenti alle attività che in base alle leggi speciali consentono il credito agrario di gestione. Detto privilegio compete per l'intera durata del finanziamento e per un ulteriore periodo di un anno dalla scadenza del finanziamento stesso. In caso di inadempimento, il sequestro e la vendita dei beni sottoposti a privilegio possono, su istanza dell'ente finanziatore, essere disposti dal pretore del luogo in cui si trovano i beni medesimi. La vendita viene effettuata ai sensi degli articoli 1515 e 1516».

2. Il privilegio legale si può esercitare anche dopo che i beni non siano più nella disponibilità del debitore, purchè l'azione venga esperita entro sessanta giorni dall'avvenuto trasferimento.

Art. 4.

(Garanzie per le operazioni di investimento)

1. Per le operazioni destinate a sopperire alle esigenze di investimento può essere convenzionalmente stabilito un privilegio

speciale immobiliare, limitatamente ai beni del soggetto finanziato, inerenti alle attività di cui all'articolo 1, ivi compresi gli impianti.

2. Il privilegio convenzionale di cui al comma 1 segue nell'ordine i privilegi indicati nell'articolo 2780 del codice civile e prevale sulle ipoteche e sugli altri diritti reali iscritti o registrati successivamente.

3. Per la validità ed efficacia del privilegio convenzionale di cui al comma 1 è necessario:

a) che esso risulti da un atto pubblico, o scrittura privata autenticata, nel quale siano esattamente descritti i beni su cui viene costituito il privilegio e indicati gli scopi e le condizioni dei finanziamenti e degli obblighi del debitore;

b) che sia annotato, a richiesta dell'istituto finanziatore e senza spesa, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri, in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

4. In caso di concorso tra più privilegi sullo stesso bene, l'ordine di priorità è determinato dalla data della rispettiva annotazione.

Art. 5.

(Enti finanziatori)

1. Oltre che dagli enti creditizi indicati nell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il credito agrario è esercitato dagli enti non creditizi abilitati ad effettuare operazioni di credito agrario con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi.

2. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio provvederà a dettare norme volte ad attribuire alla Banca d'Italia la possibilità di richiedere dati e notizie in ordine alle operazioni di credito poste in essere dagli enti non creditizi di cui al comma 1.

CAPO II

Art. 6.

(Funzioni di indirizzo e coordinamento)

1. Gli interventi per agevolare l'accesso al credito agrario sono realizzati nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui alla lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riguardo alla programmazione nazionale nel settore agricolo, forestale e agroalimentare.

2. Gli interventi a sostegno delle azioni promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono programmati ed adottati nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli da 66 a 78 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Restano salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 7.

(Agevolazioni creditizie)

1. Le operazioni di credito agrario di gestione e di investimento riguardanti imprenditori agricoli singoli o associati possono essere assistite da un concorso pubblico nel pagamento degli interessi e/o da un contributo in conto capitale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e delle priorità stabilite dalla normativa nazionale. Nei casi di concorso pubblico nel pagamento degli interessi, la quota di partecipazione del mutuatario al pagamento degli stessi non può essere inferiore al 50 per cento del tasso di riferimento.

2. L'attività di locazione finanziaria svolta a favore degli imprenditori agricoli singoli o associati può essere assistita da un contributo in conto canoni.

3. Il concorso pubblico nel pagamento degli interessi di cui al comma 1 può essere concesso in via anticipata sulla base di un tasso di attualizzazione stabilito periodicamente con decreto del Ministro del tesoro.

4. Le operazioni creditizie di cui al comma 1 non possono superare i tassi massimi di riferimento, fissi o variabili, determinati periodicamente con decreto del Ministro del tesoro, il quale stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione.

5. I tassi minimi agevolati annui a carico dei beneficiari, che possono essere praticati nelle operazioni di credito agrario assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, per effetto dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono stabiliti, in misura percentuale dei tassi di riferimento fissi di cui al comma 4, con atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, emessi su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, sentita la Conferenza di cui all'articolo 12 della predetta legge n. 400 del 1988. I predetti tassi minimi agevolati sono ridotti al 50 per cento per i territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per le zone collinari e montane delimitate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nonché per le aree svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Per le operazioni di investimento e per quelle destinate alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e calamità naturali, il tasso minimo agevolato è determinato in misura inferiore di almeno il 10 per cento rispetto a quella prevista per le operazioni

di credito di gestione. Alle operazioni di credito destinate alla manutenzione di impianti d'irrigazione gestiti da consorzi di bonifica e d'irrigazione rimasti totalmente o parzialmente inattivi a causa di siccità prolungata, si applica il tasso minimo agevolato nella misura ridotta di cui al comma 5.

7. In caso di applicazione di tassi di riferimento variabili, l'onere a carico dei beneficiari si modifica durante il periodo di ammortamento in connessione con le variazioni del tasso applicato al finanziamento. L'ammontare del concorso negli interessi, che non potrà comunque superare l'onere globalmente a carico del mutuatario, viene quantificato in misura pari a quello che regola le operazioni a tasso fisso.

8. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione alle esigenze del mercato ed alla evoluzione del sistema delle agevolazioni, può consentire forme di incentivazione diverse da quelle previste dal presente articolo.

Art. 8.

(Agevolazioni particolari a favore di organismi associativi)

1. A favore delle cooperative agricole e loro consorzi, nonché delle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni riconosciute, che gestiscono impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, si applica il tasso agevolato, nella misura ridotta di cui al comma 5 dell'articolo 7, anche sulle operazioni di credito agrario destinate:

a) alle anticipazioni da corrispondere ai soci conferenti, limitatamente ai loro prodotti;

b) alla capitalizzazione degli organismi cooperativi.

2. Qualora le iniziative destinate al miglioramento delle condizioni di trasformazione, lavorazione, conservazione e com-

mercializzazione dei prodotti agricoli, ammesse a finanziamento in base alla normativa comunitaria, siano effettuate dagli organismi associativi di cui al comma 1, il tasso agevolato nella misura ridotta di cui al comma 5 dell'articolo 7 sarà inferiore di un punto percentuale per le operazioni integrative concedibili. Quest'ultimo tasso minimo si applica anche alle operazioni di credito agrario destinate al risanamento ed allo sviluppo dei medesimi organismi associativi.

Art. 9.

(Programmi per la commercializzazione dei prodotti agricoli)

1. Per la realizzazione di programmi di commercializzazione di prodotti agricoli sui mercati nazionali, le cooperative agricole e loro consorzi, nonché le associazioni di produttori agricoli e loro unioni riconosciute, anche se associati ad imprese nazionali ed estere operanti nel settore industriale o della distribuzione ai fini dell'attuazione dei programmi medesimi, possono ottenere mutui di investimento al tasso agevolato nella misura ridotta di cui al comma 5 dell'articolo 7, in proporzione al loro grado di partecipazione al capitale sociale.

2. I programmi, di durata fino a cinque anni, possono comprendere le seguenti azioni:

- a) l'organizzazione della produzione, della distribuzione e delle vendite;
- b) il controllo qualitativo del prodotto;
- c) la pubblicità e le attività promozionali;
- d) le pubbliche relazioni;
- e) le ricerche di *marketing*;
- f) l'utilizzazione di esperti di *marketing*;
- g) le iniziative per l'innovazione e la diversificazione produttiva, per l'individuazione di migliori tecniche di lavorazione e di più razionali sistemi di trasporto e di confezionamento;
- h) le indagini di mercato.

3. I programmi potranno comprendere, altresì, la dotazione di strutture per l'immagazzinamento e la lavorazione del prodotto, nonché di mezzi di trasporto e di attrezzature.

Art. 10.

*(Condizioni per la concessione
delle agevolazioni creditizie
a favore degli organismi cooperativi)*

1. Le agevolazioni creditizie disciplinate dalla presente legge sono concesse alle cooperative agricole e loro consorzi subordinatamente al rispetto delle condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, con particolare riguardo a quelle relative alla composizione sociale, al grado di capitalizzazione anche in rapporto ai programmi di investimento, all'obbligo dei conferimenti ed all'adozione di schemi uniformi di bilancio elaborati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, o dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le agevolazioni agli organismi cooperativi che esercitano esclusivamente attività di trasformazione di prodotti agricoli sono concesse a condizione che il conferimento di prodotti da parte dei soci costituisca almeno il 51 per cento della produzione globale trasformata.

Art. 11.

(Fondo interbancario di garanzia)

1. La garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, assiste i mutui di investimento nonché i prestiti di gestione agevolati, quando siano erogati a

favore dei soggetti previsti dalla normativa che disciplina il Fondo interbancario di garanzia e degli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

2. Ad integrazione di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito il perfezionamento di transazioni nella fase di escussione delle garanzie primarie, da attuarsi di intesa con il Fondo interbancario di garanzia ed alle condizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nel caso in cui la transazione sia perfezionata, la garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia copre il 60 per cento della perdita subita dall'ente finanziatore.

Art. 12.

(Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia)

1. La sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge 9 maggio 1975, n. 153, assiste le operazioni di investimento previste dalla normativa comunitaria in materia di miglioramento della efficienza delle strutture agrarie e quelle di risanamento e sviluppo delle cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

2. La sezione di cui al comma 1 può altresì accordare in favore di coltivatori diretti, che non siano in grado di prestare garanzie ritenute idonee dagli istituti finanziari, una fidejussione, ai sensi dell'articolo 20 della citata legge n. 153 del 1975, a fronte di operazioni di credito agrario di investimento a tasso agevolato.

3. La parte di finanziamento non coperta dalla fidejussione potrà fruire della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa che ne regola l'attività.

4. Le cambiali di cui all'articolo 10 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, emesse dai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge e scontate entro sei mesi dalla data di emissione presso gli enti esercenti il credito agrario, sono equiparate a tutti gli effetti alle cambiali agrarie. Le predette cambiali devono contenere anche l'ubicazione dell'azienda nella quale sono utilizzate le macchine acquistate.

Art. 13.

(Disposizioni varie)

1. Sono ridotti alla metà della tariffa vigente gli onorari dei notai per le stipulazioni concernenti le operazioni di credito agrario previste dalla presente legge.

2. Qualora si faccia luogo alla stipula di due contratti, il condizionato ed il definitivo con relativo atto di quietanza, essa è considerata, agli effetti degli onorari notarili, come una sola stipula.

3. Relativamente al consolidamento ed alla escussione delle garanzie, nonché alla riscossione dei loro crediti agrari, gli enti creditizi godono degli stessi privilegi previsti per le operazioni di credito fondiario.

Art. 14.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e nel decreto ministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1928, recante le relative norme regolamentari, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per gli effetti connessi all'applicazione di leggi statali e regionali di incentivazione creditizia vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che agli stessi facciano esplicito riferimento. Sono abrogati, altresì, gli articoli 10, 11 e 13

della legge 1° agosto 1981, n. 423, nonché l'articolo 7 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1975, n. 125.

2. Le operazioni creditizie poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, già assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia e dalla fidejussione della sezione speciale del Fondo medesimo, conservano tale forma di garanzia.